

REGOLAMENTO (CE) N. 2176/97 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/96 ⁽⁴⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva per l'isola di Madera per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997; che per permettere l'approvvigionamento dell'isola di Madera in olio d'oliva nel corso della campagna 1997/1998 occorre stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2026/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini «il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997» sono sostituiti dai termini «il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 207 del 23. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 48.

ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera per il periodo dal
1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998**

<i>(tonnellate)</i>		
Codice	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100	Olio d'oliva vergine in imballaggio immediato $\leq$ 5 l	100
1509 10 90 900	Olio d'oliva vergine in imballaggio immediato $>$ 5 l	—
1509 90 00 100	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato $\leq$ 5 l	650
1509 90 00 900	Olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato $>$ 5 l	—
1510 00 90 100	Olio di sansa di oliva in imballaggio immediato $\leq$ 5 l	—
1510 00 90 900	Olio di sansa di oliva in imballaggio immediato $>$ 5 l	—
Totale		750